



**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**"SAN PIO" - BENEVENTO**  
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
**DEA di II Livello**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA**  
**PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI MONITORAGGIO**  
**DESTINATI ALLA UOC NEONATOLOGIA**  
**DISCIPLINARE DI GARA**  
**FASC. PIN 436/2024**

*all*

**AZIENDA OSPEDALIERA**  
**"SAN PIO"**  
Via dell'Angelo, 1- Benevento C.F. 01009760628

Presidio Ospedaliero "*Gaetano Rummo*"  
Via dell'Angelo, 1 - 82100 Benevento  
Tel. 0824 57111

Presidio Ospedaliero "*Sant'Alfonso Maria dei Liguori*"  
Contrada San Pietro - 82019 Sant'Agata dei Goti  
Tel. 0823 313111

<b>PREMESSE</b> .....	<b>4</b>
<b>1 PIATTAFORMA TELEMATICA</b> .....	<b>4</b>
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE .....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE .....	5
1.3 IDENTIFICAZIONE .....	6
1.4 PUBBLICITÀ .....	6
<b>2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</b> .....	<b>6</b>
2.1 DOCUMENTI DI GARA .....	6
2.2 CHIARIMENTI .....	7
2.3 COMUNICAZIONI .....	7
<b>3 OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	<b>8</b>
3.1 DURATA (PER TUTTI I LOTTI) .....	8
3.2 REVISIONE PREZZI (PER TUTTI I LOTTI) .....	9
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (PER TUTTI I LOTTI) .....	9
<b>4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	<b>9</b>
<b>5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</b> .....	<b>10</b>
<b>6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</b> .....	<b>11</b>
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ .....	11
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA .....	11
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .....	12
6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE .....	12
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI .....	13
<b>7 AVVALIMENTO</b> .....	<b>13</b>
<b>8 SUBAPPALTO</b> .....	<b>14</b>
<b>9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE</b> .....	<b>14</b>
<b>10 GARANZIA PROVVISORIA</b> .....	<b>14</b>
<b>11 SOPRALLUOGO</b> .....	<b>16</b>
<b>12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.</b> .....	<b>16</b>
<b>13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b> .....	<b>16</b>
<b>14 SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> .....	<b>18</b>
<b>15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	<b>18</b>
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA .....	19
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14. ....	20
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .....	20
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI .....	20
<b>16 OFFERTA TECNICA (per ogni lotto)</b> .....	<b>22</b>
<b>17 OFFERTA ECONOMICA (per ogni lotto)</b> .....	<b>23</b>
<b>18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b> .....	<b>23</b>
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA .....	23
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA .....	23
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA .....	24
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI .....	24
<b>19 COMMISSIONE GIUDICATRICE</b> .....	<b>24</b>
<b>20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA</b> .....	<b>24</b>
<b>21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	<b>25</b>
<b>22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</b> .....	<b>25</b>
<b>23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</b> .....	<b>26</b>
<b>24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA</b> .....	<b>26</b>
<b>25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</b> .....	<b>27</b>
<b>26 CODICE DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>28</b>
<b>27 ACCESSO AGLI ATTI</b> .....	<b>28</b>
<b>28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</b> .....	<b>28</b>
<b>29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b> .....	<b>28</b>
<b>30 DOCUMENTI PER LA STIPULA</b> .....	<b>28</b>

*am*

## GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le definizioni e gli acronimi maggiormente utilizzati nel presente documento.

- **Amministrazione contraente o Azienda Ospedaliera o Stazione Appaltante o Amministrazione:** l'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento;
- **Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. S.p.A.** (di seguito "*Soresa*" o "*So.Re.Sa.*"): Centrale di Committenza Regionale e Soggetto Aggregatore;
- **SIAPS o Sistema o Piattaforma** (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità): piattaforma e-procurement, certificata raggiungibile dal sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it) (d'ora in poi "*Sito*"), nella sezione "*Accesso all'area riservata/login*";
- **Codice:** D.Lgs. 36/2023;
- **Fornitore o Aggiudicatario:** l'/e Impresa/e risultata/e aggiudicataria/e che conseguentemente sottoscrive/no il contratto di affidamento obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- **Contratto:** Atto stipulato tra l'Azienda Ospedaliera ed il fornitore, con il quale quest'ultimo si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati nel Capitolato speciale di appalto e relativi allegati e nello Schema Contratto;
- **FVOE** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico): archivio digitale in cui le imprese e la Pubblica Amministrazione potranno depositare e consultare i documenti utili al fine di verificare i requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici emanato con provvedimento n. 464 del 27 luglio 2022.

## PREMESSE

---

Il presente Disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito "Bando") ai sensi dell'art. 83, co. 1 del *Codice*, e contiene le norme integrative allo stesso relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché contiene le ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, questa Amministrazione ha indetto l'espletamento di una gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del *Codice*, avente ad oggetto la fornitura di n. 13 Monitor, n. 1 Centrale di monitoraggio, n. 1 rete di collegamento monitor e accessori pluriuso/monouso per un importo a base d'asta di Euro 325.000 oltre IVA, con aggiudicazione, a lotto unico, ai sensi dell'art. 108, co. 1, del *Codice* nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità prezzo (per il dettaglio fare riferimento al par. 3).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di e-procurement *SIAPS* (d'ora in poi anche "*Sistema*"), raggiungibile dal sito internet della So.Re.Sa S.p.A., nella sezione "*Accesso all'area riservata/Login*".

Tramite il sito ed il *Sistema* è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione.

La durata del procedimento, ai sensi dell'art. 17, co. 3, del *Codice* e dell'allegato I.3, è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento della fornitura è il territorio dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" [codice NUTS ITF32].

Il *Responsabile unico del progetto (RUP)*, ai sensi dell'art. 15 del *Codice*, è l'Ing. Gianpaolo Catalano, Dirigente Responsabile dell'U.O.S. di Ingegneria Clinica, mentre il *Responsabile di procedimento per la fase di affidamento* è la Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato ed Economato dell'Azienda Ospedaliera "San Pio" (pec: ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it).

Resta ferma la necessità di nominare il Responsabile per la fase di esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del *Codice* e dell'Allegato II.14, Capo II.

## 1 PIATTAFORMA TELEMATICA

---

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente gara, questa Amministrazione si avvale della piattaforma di e-procurement *SIAPS* (d'ora in poi anche "*Sistema*" o "*Piattaforma*"), raggiungibile dal sito [www.soresa.it](http://www.soresa.it), nella sezione "*Accesso all'area riservata/Login*".

Per la partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al *Sistema*. A tal fine è stato predisposto apposito documento dal titolo "*Registrazione utente e primo accesso*" reperibile al sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), sezione "*Per le Imprese/Registrazione*" (file "*Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE*"). La registrazione al *Sistema* deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo<sup>1</sup>.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.



<sup>1</sup> Si raccomanda di intraprendere l'attività di registrazione al *Sistema* con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte fissato al par. 13 e di inserire un indirizzo pec valido nel campo all'uopo predisposto. Tale indirizzo sarà utilizzato per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nella documentazione reperibile al sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), sezione "Per le Imprese/ Documenti Utili per le Imprese".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre, ai sensi dell'art. 25, co. 2, terzo periodo, del Codice, la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Le prescrizioni per l'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma in conformità a quanto riportato nella documentazione reperibile al sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), sezione "Per le Imprese/ Documenti Utili per le Imprese", costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella documentazione disponibile al sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - o un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - o un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro<sub>5</sub> dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- o un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando i riferimenti riportati al sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), sotto la voce "ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO APPALTI PUBBLICI IN SANITÀ - SIAPS".

### 1.4 PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'art.27 e dell'art.225, commi 1 e 2, del *Codice*, l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale degli atti relativi alla presente procedura di gara è garantito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) con le modalità di attuazione previste dalle Delibere dell'ANAC n.263 del 20.06.2023 e n.582 del 13.12.2023.

Tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente (<https://www.aosanpio.it>) e al sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), in home page, nella sezione "Bandi di gara"

I risultati della procedura saranno pubblicati sul profilo del committente (<https://www.aosanpio.it>) e sul sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it).

## 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara (Allegato A);
2. Disciplinare di gara (Allegato B);
3. CSA con allegati (Allegato C);
4. Schema contratto (Allegato D);
5. Modello Garanzia (Allegato E);
6. Modello Domanda di partecipazione (Allegato F);
7. Protocollo d'intesa tra l'A.O.R.N. e la Prefettura di Benevento (Allegato G);
8. Modello Dichiarazione accettazione Protocollo d'intesa (Allegato H);
9. Modello Offerta economica (Allegato I);

La documentazione di gara è disponibile al sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it) nella sezione "Società Trasparente/Bandi di gara/Gare".

La documentazione di gara è, altresì, disponibile anche sul sito internet: <https://www.aosanpio.it> in home page nella Sezione "Bandi di gara" di "Amministrazione Trasparente".

Si rende noto, inoltre, che al fine di guidare gli Operatori Economici interessati alla partecipazione alla gara nella registrazione al Sistema, è stato predisposto apposito documento dal titolo "Registrazione utente e primo accesso", reperibile al sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), sezione "Per le Imprese/Registrazione" (file "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE").

Successivamente alla registrazione, gli Operatori Economici, al fine della presentazione dell'offerta, potranno consultare il documento "Partecipazione ad una procedura aperta", accessibile all'interno dell'area riservata di ciascun utente alla sezione "Documenti".

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti, di cui all'art. 92, co. 2, lett. a), del Codice, sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite l'apposita funzionalità del Sistema, almeno QUATTORDICI (14) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modo difforme.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, co. 3, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile al sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), nella sezione "Società trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare", nella pagina dedicata alla procedura in esame verranno fornite almeno SEI (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet suddetto.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC utilizzato da parte dei concorrenti per la registrazione al Sistema o problemi temporanei per l'accesso, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Azienda Ospedaliera all'indirizzo PEC [ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it) diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente, le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al Sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Azienda Ospedaliera ed i concorrenti della presente gara si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi per il tramite del "Sistema".

Eventuali avvisi da parte dell'Azienda Ospedaliera inerenti alla procedura saranno consultabili sul sito internet [www.soresa.it](http://www.soresa.it), nella sezione *Avvisi* della pagina dedicata alla procedura in esame (*home page* e nella sezione "Società Trasparente/Bandi di gara/Gare").

Salvo quanto disposto nel par. 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante ed Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese per il tramite del Sistema che provvederà ad inviare all'Operatore Economico, per ogni comunicazione inviata/ricevuta, una notifica automatica dall'indirizzo PEC [portale@pec.soresa.it](mailto:portale@pec.soresa.it)<sup>2</sup> all'indirizzo indicato dai concorrenti in fase di registrazione al Sistema.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica utilizzato dai concorrenti per la registrazione al Sistema o problemi temporanei per l'accesso, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC [ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it](mailto:ufficio.gare3@pec.ao-rummo.it), diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In ogni caso, il concorrente si impegna ad aggiornare tempestivamente, le informazioni di contatto del proprio profilo di registrazione al Sistema.



<sup>2</sup> L'indirizzo indicato, [portale@pec.soresa.it](mailto:portale@pec.soresa.it), non è abilitato alla ricezione di messaggi e, pertanto, eventuali mai/PEC inviate a tale indirizzo non saranno prese in considerazione dall'Azienda Ospedaliera.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo/capofila, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d) del *Codice*, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, gli operatori economici concorrenti possono trasmettere all'Azienda Ospedaliera, su propria iniziativa, comunicazioni inerenti a dati precedentemente utilizzati per la registrazione al *Sistema*, tramite la funzionalità di "*Comunicazione verso Ente*". Si precisa che tale funzionalità deve essere utilizzata esclusivamente per aggiornare i propri dati anagrafici (ad. es. modifica ragione sociale o cessione rami di azienda). Tale funzionalità **NON** deve essere utilizzata in nessun caso per **rispondere a richieste di integrazioni/correzioni documentali** in seguito all'attivazione, da parte dell'Azienda Ospedaliera, della procedura di soccorso istruttorio o di completamento documentale, per le quali occorre utilizzare le specifiche funzionalità della piattaforma. Al riguardo, l'Azienda Ospedaliera declina ogni responsabilità per il caso di improprio uso da parte dei concorrenti della funzionalità di "*Comunicazione verso Ente*".

Le richieste di accesso agli atti devono essere effettuate tramite la relativa funzionalità del *Sistema*.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. ii recante il *Codice dell'Amministrazione Digitale* (di seguito anche *CAD*).

### 3 OGGETTO, IMPORTO

Oggetto dell'appalto è l'acquisto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del *Codice*, di n. 13 Monitor , n. 1 Centrale di monitoraggio, n. 1 rete di collegamento monitor e accessori pluriuso/monouso per un importo a base d'asta di Euro 325.000 oltre IVA, secondo quanto indicato nel Capitolato speciale e relativi allegati, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, co. 1, del *Codice*, nei confronti dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base della migliore qualità offerta secondo quanto più dettagliatamente descritto e stabilito nello stesso Capitolato, nell'ulteriore documentazione allegata al presente Disciplinare e di tutto quanto necessario per l'espletamento della fornitura in virtù di quanto dichiarato nell'offerta tecnica dalla ditta concorrente.

Ai sensi dell'articolo 58, co. 2, del *Codice*, in considerazione dell'esigenza di garantire una gestione integrata e unitaria della fornitura in oggetto per l'intera Azienda Ospedaliera, la gara prevede un'articolazione in un unico lotto.

*Tabella 1 - Oggetto dell'appalto ed importo complessivo*

Voce da allegato A	Descrizione	Quantità
Voce 1.1	Monitor	13
Voce 1.2	Modulo EEG	2
Voce 1.3.1	Accessori poliuso	16
Voce 1.3.2	Accessori monouso	300
Voce 2	Centrale di monitoraggio	1
Voce 3	Cablaggio rete	1

La base d'asta è di Euro 325.000 oltre IVA di cui Euro 290.000 relativi alle apparecchiature ed Euro 35.000,00 per il materiale di consumo monouso/monopaziente;

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00

L'appalto è finanziato con fondi ordinari dell'Azienda Ospedaliera.

#### 3.1 DURATA



L'appalto ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo delle apparecchiature con esito positivo. Il contratto di appalto si intenderà automaticamente risolto, prevedendo una **clausola risolutiva espressa**, qualora Consip S.p.A., ovvero So.Re.Sa. S.p.A. (Società Regionale per la Sanità), quale Soggetto Aggregatore, dovessero aggiudicare appalti destinati alle A.A.S.S.LL. ed alle A.A.OO., durante la vigenza contrattuale della presente procedura, relativi ad analoghi servizi (*clausola risolutiva espressa*).

### 3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del *Codice*, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, **in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo**, i prezzi sono aggiornati, **nella misura dell'ottanta per cento della variazione**, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, co. 3, lett. b), del *Codice*, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo pubblicati, ai sensi dell'art. 60, co.4, del *Codice*, sul portale istituzionale ISTAT.

### 3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La base d'asta è di Euro 325.000 oltre IVA di cui Euro 290.000 relativi alle apparecchiature ed Euro 35.000,00 per il materiale di consumo monouso/monopaziente;

## 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

---

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del *Codice* possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del *Codice*.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) sono tenuti ad indicare, ai sensi dell'art. 67 co. 4, del *Codice*, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso, ai sensi dell'art. 68, co. 14, del *Codice*, nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 95, co. 1, lett. d), del *Codice*) a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara/lotto di gara, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **10 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. g), del *Codice*, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile (art. 68, co. 20, del *Codice*). In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 95, co. 5, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

---

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal *Codice* nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del *Codice* sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del *Codice* è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c) del *Codice*, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, co. 2, lett. d) del *Codice*, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### Self-cleaning (art. 96 del *Codice*)

Ai sensi dell'art. 96, co. 2, del *Codice*, un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del *Codice*, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, co. 6, del *Codice* (art. 96, co. 3, lett. a), del *Codice*);
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante (art. 96, co. 3, lett. b), del *Codice*).

Ai sensi dell'art. 96, co. 4, del *Codice*, se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del *Codice* dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.



Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 96, non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi dell'art. 97, co. 2, del *Codice*, nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97, co. 1, lett. a) o b), del *Codice* al fine di decidere sull'esclusione.

#### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, co. 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d'intesa allegato e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

## **6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti di cui all'art. 100, co. 1, lett. a), b), e c), del *Codice*.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), di cui all'art. 24 del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 99 del *Codice*, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (art. 100, co. 3, del *Codice*).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del *Codice*;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

**Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari ad € 325.000,00 IVA esclusa (art. 100, co. 11, del *Codice*)<sup>3</sup>.**

La **comprova del requisito** è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- a) *nel caso di società di capitali*, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- b) *nel caso di operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone*, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- o dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il

<sup>3</sup> Non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto

revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione.

- c) copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- d) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

### 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'aggiudicatario deve possedere il seguente requisito di Capacità tecnica-professionale:

Esecuzione negli ultimi tre anni di *forniture analoghe* di importo complessivo pari a € 325.000,00 escluso l'IVA (art. 100, co. 11, del *Codice*).

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- c) attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d) contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### 6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lettera e), f) g) e h) del *Codice* devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di cui al precedente punto 6.3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97, co. 2, del *Codice* e l'adempimento degli oneri di cui all'art. 97, co. 1, del *Codice*, al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## 6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

### Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del *Codice*, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del *Codice*, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del *Codice*, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97, co. 2, del *Codice* e l'adempimento degli oneri di cui all'art. 97, co. 1, del *Codice*, al fine di decidere sull'esclusione.

## 7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al par. 0 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e, ai sensi dell'art. 104, co. 4, del *Codice*, indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito, ai sensi del successivo comma 12, che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, co. 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (comma 7 dell'art. 104 del *Codice*).

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario, ai sensi dell'art. 104, co. 4, del *Codice*, deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal par. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al par. 0 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

Ai sensi dell'art. 101, co. 1, lett. a), del *Codice*, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora, ai sensi dell'art. 104, co. 6, del *Codice*, per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, la stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, co. 5, del *Codice*, procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, co. 15, del *Codice*. Il concorrente sostituisce l'ausiliario entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8 SUBAPPALTO**

---

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto, ai sensi dell'art. 119, co. 1, del *Codice*, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché, nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, co. 6, del *Codice*, sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

## **9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

---

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), di cui all'art.3 oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

## **10 GARANZIA PROVVISORIA**

---

L'offerta è corredata (ove applicabile, per ciascun Lotto), a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari, ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del *Codice*, al 2% del valore complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, co. 8, del *Codice*. Per il dettaglio fare riferimento all'**allegato "E"** al presente Disciplinare di gara.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione (comma 1 dell'art. 106):

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente intestato alla Azienda Ospedaliera "San Pio" di Benevento - c/o Banca Popolare Pugliese - Iban IT 72 A 05262 79748 T 20990001221 - Codice BIC/SWIFT: BPPUIT33 (comma 2 dell'art. 106);

La fideiussione può essere rilasciata (comma 3 dell'art. 106):

- a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del *Codice*, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193 (art. 106, comma 9);
- d) avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (art. 106, comma 5);
- e) prevedere espressamente (art. 106, co. 4):
  - o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - o la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - o l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del *Codice*, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 270 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del *Codice* l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), h) del *Codice* solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del *Codice*, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI EN ISO 14001 e/o UNI ISO 45001 di cui all'allegato II.13 del *Codice*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene: 15

*dm*

- per i soggetti di cui all'articolo 65, co. 2, lett. e), f), g), h) del *Codice* se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b), c), d) del *Codice* se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, co. 8, del *Codice*, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Ai sensi dell'art. 101, co. 1, lett. a), del *Codice*, è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11 SOPRALLUOGO**

E' previsto lo svolgimento del sopralluogo da parte delle Ditte partecipanti secondo le modalità indicate nel CSA e relativi allegati.

## **12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.**

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per un importo pari ad € 33,00 scegliendo tra le modalità di cui alla Delibera n.610 del 19 dicembre 2023 o successiva Delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo operatore economico capogruppo mandatario.

## **13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la *Piattaforma*. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs.n. 82/05.



L'offerta deve pervenire entro e non oltre la data indicata sulla *Piattaforma* a pena di irricevibilità.

La *Piattaforma* non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla *Piattaforma*.

Le operazioni di inserimento sulla *Piattaforma* di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della *Piattaforma* si applica quanto previsto al par. 1.1.

#### **Regole per la presentazione dell'offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al par. 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella *Piattaforma*.

L' "OFFERTA" è composta da:

- A - Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella *Piattaforma* offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente (art. 17, co. 4, del *Codice*);
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La *Piattaforma* consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta (art. 17, co. 4, del *Codice*).

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, co. 4, del *Codice*, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la *Piattaforma*, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

---

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del *Codice*, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai sensi dell'art. 101, co. 3, del *Codice*, ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, che sarà indicato all'atto della richiesta, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del predetto termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, che sarà indicato all'atto della richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

---

L'operatore economico utilizza la *Piattaforma*, nella sezione dedicata alla gara in oggetto, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione (Allegato F);
- 2) DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al par. 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al par. 15.4;

- 7) dichiarazione accettazione Protocollo d'intesa (Allegato I);
- 8) scheda garanzia (Allegato E);
- 9) dichiarazione o certificati attestanti requisiti capacità tecnica-professionale e requisiti capacità economica-finanziaria;
- 10) eventuale altra documentazione.

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "F".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del *Codice*, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94 (mediante il DGUE).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del *Codice* sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente (mediante il DGUE).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d) del *Codice*, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, tra l'altro:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con la deliberazione n.457 del 13.7.2018 e reperibile sul sito aziendale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" - "Altri contenuti" ([www.aosanpio.it](http://www.aosanpio.it)) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti tra l'Azienda Ospedaliera e la Prefettura di Benevento ed, in particolare, le clausole contrattuali ivi riportate, costituente causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, sottoscritto in data 13.07.2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al par. 29.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;



c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F23, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico.

In alternativa il pagamento della imposta del valore di € 16,00 può essere assolto mediante applicazione del contrassegno telematico sul modello di cui all'allegato "F", avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri, il pagamento del tributo può avvenire tramite bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta del bonifico bancario.

Per tutto quanto non indicato nel presente articolo, si rimanda, in ogni caso, a quanto riportato nel modello di cui all'allegato "F".

#### **15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14.**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

#### **15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

#### **15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti



- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - o copia del contratto di rete
  - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - o copia del contratto di rete
  - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## 16 OFFERTA TECNICA

---

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "**Prodotti**" come di seguito specificati. A tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida "*Procedura Aperta - Manuale per la Partecipazione*", nella sezione "*Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica*", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

### 1. La Relazione Tecnica, firmata digitalmente.

L'operatore economico deve compilare gli allegati al Capitolato speciale di appalto: "Allegato A Requisiti Minimi, Allegato C1 Parametri a punteggi", al fine di semplificare il lavoro della Commissione giudicatrice.

Tale relazione deve:

- essere priva, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (*diretta o indiretta*) di carattere economico;
- contenere tutti i riferimenti utili al corretto riscontro circa il possesso dei requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati;
- essere strutturata in paragrafi corrispondenti ai sub - criteri, contenendo, pertanto, tutte le informazioni necessarie in risposta ad ogni singolo criterio di valutazione previsto ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara.

### 2. Documentazione tecnica

L'operatore economico deve allegare tutta la documentazione necessaria alla comprova di quanto descritto nei predetti allegati: "Allegato A Requisiti Minimi, Allegato C1 Parametri a punteggi".

I predetti allegati e tutta la documentazione a comprova delle caratteristiche descritte dovranno essere inseriti all'interno di una cartella compressa contenente file firmati digitalmente secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare e collocati a *Sistema* nei campi "*Requisiti minimi Allegato A1*" - "*Parametri a punteggio Allegato C1*" - "*Documentazione tecnica a comprova*".

### 3. In caso di avalimento premiale, il contratto di avalimento.

Inoltre, non a pena di esclusione, può contenere:

4. In aggiunta a quanto precedentemente indicato, e se ritenuto utile al fine di meglio qualificare la propria offerta tecnica, il concorrente potrà presentare ulteriore documentazione sotto forma di allegati. Tale documentazione dovrà essere contenuta in un'unica cartella compressa firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, e collocata a *Sistema* nel campo "*Documentazione Tecnica Aggiuntiva*".
5. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali (art. 35, co. 4, del *Codice*). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Tale documentazione dovrà essere contenuta in un'unica cartella compressa e collocata a *Sistema* nel campo "*Segreti Tecnici e Commerciali*".

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R n. 445/2000, sottoscritta secondo le modalità indicate al par. 15.1, del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**Nota Bene:** è ammessa la presentazione in lingua inglese delle sole certificazioni di qualità e della letteratura scientifica, se così pubblicata su riviste internazionali.

## 17 OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica dovrà essere collocata a *Sistema* rispettando i campi all'uopo predisposti nella scheda "Prodotti". A tal fine, si raccomanda di prendere visione della citata guida: "Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione", nella sezione "Modalità di compilazione della busta tecnica e della busta economica".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

L'offerta vincolerà il concorrente per un periodo di 270 giorni dalla scadenza fissata per il termine previsto per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Si invita l'operatore economico a compilare il modello per il riepilogo dell'offerta economica (Allegato I), al fine di semplificare il lavoro della Commissione giudicatrice.

## 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 1, del *Codice*.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

### Ripartizione punteggi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente ed idonea dall'Azienda Ospedaliera.

Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del *Codice*, l'Azienda Ospedaliera può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

Ai sensi dell'art. 107, co. 2, del *Codice*, l'Azienda Ospedaliera può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel Capitolato tecnico di appalto ed allegati.

### 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL

## PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica è descritto in dettaglio nell'allegato "Criteri per aggiudicazione".

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica è descritto in dettaglio nell'allegato "Criteri per aggiudicazione".

Si precisa che non saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le offerte economiche di importo superiore alla base d'asta.

### 18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo risultante dalla combinazione prezzo - qualità, considerando, quindi, sia l'offerta tecnica che economica.

Si precisa che ai sensi dell'art 108, co. 10, del *Codice* non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## 19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

---

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta, ai sensi dell'art. 93, co. 2, del *Codice*, da un numero dispari pari a n. 3/5 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del *Codice*. A tal fine, viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Bandi di gara e contratti"- "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (art. 93, co. 4, del *Codice*).

Il responsabile di procedimento per la fase di affidamento si riserva, ai sensi dell'art. 93, co. 1, del *Codice*, di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## 20 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

---

La prima sessione ha luogo nel giorno indicato sulla *Piattaforma*.

La *Piattaforma* consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La *Piattaforma* garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, di cui all'art. 107, co. 3, del *Codice*, e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a due.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.



## 21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora si decida di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, co. 3, del *Codice* (inversione procedimentale), il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Qualora si decida di avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, co. 3, del *Codice* (inversione procedimentale) è sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa il concorrente risultato primo graduato.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati, ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. d), del *Codice*, entro cinque giorni dalla loro adozione.

Ai sensi dell'art. 101, co. 3, del *Codice*, è fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi attinenti all'offerta tecnica o economica, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la *Piattaforma* ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Qualora si decida di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 107, co. 3, del *Codice* (inversione procedimentale), la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la *Piattaforma* a tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara ed ammessi al prosieguo della gara.

La commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel Capitolato tecnico di appalto e negli allegati "Parametri a punteggio" e "Criteri di valutazione".

E' prevista una soglia tecnica minima ai sensi di quanto stabilito nell'allegato al CSA "Criteri di valutazione".

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel predetto Allegato al CSA "Criteri di valutazione".

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla *Piattaforma*.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la *Piattaforma* consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nei documenti di gara e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento di cui al par. 18.1 (ove prevista), per il mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## **23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

---

Sono considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 110, co. 1, del *Codice*, le offerte per le quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il responsabile di procedimento per la fase di affidamento (riservandosi di avvalersi della commissione giudicatrice) ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il responsabile di procedimento per la fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 110, co. 2, del *Codice*, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il responsabile di procedimento per la fase di affidamento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il responsabile di procedimento per la fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA**

---

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 108, co. 10, del *Codice*, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 17, co. 5, del *Codice*, l'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 18, co. 3, del *Codice*, il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, co. 2, del *Codice*.

Ai sensi dell'art. 106, co. 7, del *Codice*, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; ai sensi dell'art. 106, co. 10, del *Codice* la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del *Codice*.

Ai sensi dell'articolo 117, co. 14, del *Codice*, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 18, co. 5, del *Codice*, se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 18, co. 6, del *Codice*, se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, co. 3, lett. d) del *Codice*.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del *Codice*, è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **25 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

---

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

*ol*

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26 CODICE DI COMPORTAMENTO**

---

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ([www.aosanpio.it](http://www.aosanpio.it)), nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Altri contenuti" (Codice di comportamento e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Sezione) e "Performance" (PIAO).

## **27 ACCESSO AGLI ATTI**

---

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del *Codice* e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del *Codice*.

## **28 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

---

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Napoli, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del *Codice*.

## **29 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti da questa A.O.R.N. a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'A.O.R.N. individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'A.O. in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'A.O. nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), dal D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii e dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

### **30 DOCUMENTI PER AGGIUDICAZIONE E SUCCESSIVA STIPULA**

Verrà richiesto all'aggiudicatario provvisorio di far pervenire all'Azienda Ospedaliera, nel termine di **15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione**, la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura** attestante di essere iscritta alla C.C.I.A.A., indicando per quale attività, il numero e data iscrizione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A., nonché attestante il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale) dei soggetti che devono essere sottoposti ai controlli antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. 218/2012.
- b) Dichiarazione resa dai soggetti indicati dall'art.85 del D.Lgs.n.159/2011** (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*), in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR n.445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e ausiliaria. Tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti elencati dall'art. 85 del D.L.gs. n.159/2011 così come modificato dal D.Lgs. n.218/2012 in ordine ai quali dovrà essere verificata la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011.
- c) Dichiarazione con l'indicazione del nominativo del Responsabile della fornitura**, indicandone i relativi contatti telefonici, mail e/o PEC;
- d) Documentazione a comprova del possesso dei requisiti speciali di cui ai parr. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara** (riportanti anche le modalità di comprova).  
Si precisa che, come previsto dal Disciplinare di gara, la comprova dei requisiti deve avvenire mediante la piattaforma *FV/OE* istituita presso l'ANAC).  
Inoltre, per velocizzare la valutazione della documentazione a comprova del possesso dei requisiti speciali, si richiede di trasmettere anche mediante *Piattaforma SIAPS*, in risposta alla presente comunicazione

Verrà richiesto, invece, per la stipula di far pervenire la seguente documentazione:

- e) Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i**, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati.
- f) Garanzia definitiva**, per un importo e secondo le condizioni di cui all'art. 117 del *Codice*. Qualora codesto Operatore intenda avvalersi delle riduzioni di cui all'art. 117, co. 3, ult. periodo, del *Codice*, dovrà allegare copia autentica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle certificazioni indicate ai fini della riduzione dell'importo della cauzione nelle percentuali stabilite. La garanzia non è dovuta nei casi di cui all'art. 117,

co. 14, del *Codice* a condizione che l'aggiudicatario offra, entro un termine perentorio di 10 giorni da ricevimento della comunicazione di cui all'art. 90, co. 1, lett. b), del *Codice*, un miglioramento del prezzo di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione e fornisca comprova della propria solidità.

- g) (*ove applicabile*) Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, con l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
- h) Dichiarazione di cui al DPCM 1991 n. 187 (secondo apposito modello -*Dich. DPCM 187-1991*).